

# Ordinanza dell'Assemblea federale sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali

172.121.2

del 23 marzo 2007 (Stato 1° gennaio 2007)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 1 capoverso 1 e 2a della legge federale del 6 ottobre 1989<sup>1</sup> concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 2006<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1** Diarie e importi forfettari orari

<sup>1</sup> I giudici federali non di carriera ricevono una diaria per ogni giorno che dedicano alle sedute del tribunale e al viaggio di andata e ritorno dal loro domicilio al luogo delle sedute.

<sup>2</sup> La diaria ammonta a 1300 franchi per i liberi professionisti e a 1000 franchi per gli altri giudici.

<sup>3</sup> Il tempo impiegato dai giudici federali non di carriera per l'istruzione, lo studio degli atti e la stesura di rapporti è indennizzato con importi forfettari orari. Tali importi ammontano a 180 franchi l'ora per i liberi professionisti e a 110 franchi l'ora per gli altri giudici.

## **Art. 2** Indennità per i viaggi di servizio

I giudici federali ordinari e quelli non di carriera ricevono le seguenti indennità per i viaggi di servizio:

- a. 100 franchi per le spese di un giorno;
- b. 150 franchi per un pernottamento;
- c. il prezzo del biglietto di prima classe dei trasporti pubblici, salvo che il Tribunale federale non metta loro a disposizione un abbonamento generale.

RU 2007 1079

<sup>1</sup> RS 172.121

<sup>2</sup> FF 2007 187

**Art. 3**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2007.